

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento

Art. 1 "Premesse"

- 1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II - Capo 6 "Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl. del 06/10/2014) come modificato con Regolamento regionale, 10 gennaio 2019, n. 2, di seguito Regolamento.
- 2) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, che, procederà all'attuazione, anche mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
- 3) Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto designato quale Soggetto intermediario ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della D.G.R. 2445 del 21 novembre 2014.
- 4) A partire dal 9 marzo 2015 le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, previsti dal Titolo II - Capo 6 del Regolamento.
- 5) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente tramite procedura telematica dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II - Capo 6 del Regolamento. Trattandosi di una procedura telematica, tutte le notifiche e le comunicazioni ai Soggetti interessati (Soggetti Finanziatori, Confidi, Soggetti proponenti, consulenti), saranno disponibili direttamente nella propria Area di lavoro telematica, a cui si accede con le credenziali personali. Il sistema telematico potrà trasmettere automaticamente delle PEC di "cortesia" per informare della presenza di notifiche o comunicazioni nella propria Area di lavoro.

Art. 2 "Modalità presentazione domande di agevolazione"

- 1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa relativa alla fornitura di servizi nel campo del turismo e della fruizione/valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali, riguardanti i settori di cui alle seguenti Sezioni della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", come elencati nell'**allegato 1** parte integrante del seguente avviso:
 - Sezione H, limitatamente alla categoria 52.22.09 "altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua" con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici e di rimessaggio delle imbarcazioni;
 - Sezione I, limitatamente alla Divisione 55 "Alloggio" ad eccezione delle categorie 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole", 55.90.10 "Gestione di vagoni letto" e 55.90.20 "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero";
 - Sezione N, limitatamente alle categorie 77.21.01 "Noleggio di biciclette", 77.21.02 "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)", 77.21.09 "Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative" 77.39.94 "Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi", al Gruppo 79.1 "attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator"; al gruppo 79.9 "altri servizi di prenotazione e attività connesse" purché finalizzate all'offerta di servizi turistici ed alla classe 82.30 "organizzazione di convegni e fiere";
 - Sezione R, limitatamente alla Divisione 90 "attività creative, artistiche e di intrattenimento", 91 "attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali", alle categorie 93.11.20 "Gestione di piscine", 93.11.30 "Gestione di impianti sportivi polivalenti nca", 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi nca", alla classe 93.21 "Parchi di divertimento e parchi tematici" ed alle categorie 93.29.1 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili" e 93.29.2 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali";
 - Sezione S, limitatamente alla Divisione 96 "altre attività di servizi per la persona" e alla categoria 96.04.20 "Stabilimenti termali";
- 2) I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.



- 3) Nel caso di società la durata residua alla data di presentazione della domanda, rilevabile dall'atto costitutivo, deve essere almeno pari al periodo previsto dalla normativa per il vincolo di destinazione dei beni agevolati. In caso contrario, occorrerà acquisire, entro la data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, un verbale dell'Assemblea dei soci che proroghi detto termine fino a data successiva a quello del vincolo.
- 4) Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.
- L'art. 10 ter. della L. R. 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49" prevede che: "al fine della conoscenza dell'offerta turistica regionale è istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il "Codice identificativo di struttura" (CIS). A tal proposito, le imprese che esercitano attività nell'ambito extralberghiero hanno l'obbligo di fornire entro la richiesta di erogazione del contributo, il loro "Codice identificativo di struttura" (CIS).

Art. 3 "Tipologie di investimenti ammissibili"

- 1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:
- a) l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
 - b) la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
 - c) la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici;
 - d) la realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico-architettonico. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche. Si precisa che l'ampliamento, attraverso la costruzione di vani tecnici, costituisce variazione di volumetria fuori terra;
 - e) il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente). Ai fini di cui sopra, devono essere fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria;
 - f) il primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 10 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
 - g) nuove attività turistico - alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/99;
 - h) recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
- 2) Le strutture turistico alberghiere di cui alle lettere a), d) ed e) che precedono, possono essere realizzate anche nella forma della ricettività diffusa disciplinata dal Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6.
- 3) I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, devono tendere alla:
- promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.
- 4) I progetti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del primo comma, possono comprendere investimenti volti all'introduzione delle BAT di settore che limitino il consumo e l'inquinamento del suolo.
- 5) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, possono comprendere interventi volti alla riattivazione funzionale di strutture turistico alberghiere non attive, nelle quali in precedenza si svolgeva attività turistico ricettiva ed erano in possesso delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell'attività suddetta. La riattivazione funzionale dell'attività ricettiva deve essere perfezionata, successivamente alla presentazione della domanda (data allegato D). A tal proposito, con riferimento esclusivamente a tale fattispecie, si evidenzia che risulta possibile agevolare interventi di riattivazione



funzionale di strutture non attive quali "le foresterie per turisti" ed "i centri soggiorno studi", strutture considerate extra-alberghiere ai sensi del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

- 6) Inoltre, nell'ambito degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere agevolati progetti di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico alberghiere esistenti e funzionanti, presentati da Soggetti proponenti che intendono subentrare nell'attività turistica esercitata nella struttura oggetto di richiesta di agevolazioni. Resta inteso che, nel caso di subingresso, l'impresa deve fornire un adeguato titolo di disponibilità della struttura ricettiva ove intende realizzare gli investimenti ai sensi del Titolo II Capo 6.
- 7) Tutte le attività economiche della sezione N e R indicate nell'art. 2 dell'Avviso rientrano nella tipologia di investimento indicata nel precedente comma 1 lettera a), in quanto si tratta di strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività turistico - alberghiere. Tali investimenti possono essere realizzati anche se non connessi a strutture turistico ricettive e possono prevedere anche interventi di cui al precedente comma 1 lettera h). In tale ambito, rientrano anche gli interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali, approvati dal CONI e omologati dalla Federazione competente.
- 8) Con riferimento alle attività di "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto" (codice Ateco 77.21.02), sono ammissibili le spese di acquisto delle imbarcazioni se "natanti da diporto", e cioè se di lunghezza inferiore ai 10 metri e quindi non targati e non immatricolati. Inoltre, l'attività indicata può essere agevolata solo se l'impresa dimostra di averla già esercitata mediante l'utilizzo di altri "natanti da diporto", in data antecedente alla data di presentazione della domanda.
- 9) Con riferimento agli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sarà necessario fornire una relazione tecnica (sotto forma di atto notorio - DSAN), predisposta da professionista abilitato e iscritto all'albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente attestazione ed adeguate motivazioni della rilevanza storico, culturale, architettonica, artistica ovvero ambientale dei beni oggetto delle iniziative proposte e dovrà attestare che non sono intervenuti interventi edilizi sull'immobile tali da alterare le caratteristiche di "pregio storico architettonico". A tal proposito, si precisa che, ai fini del presente Avviso, su un'immobile si alterano le caratteristiche di "pregio storico architettonico" qualora negli ultimi 50 anni (a partire dalla data di presentazione della domanda) siano intervenuti interventi edilizi (in atti presenti al comune) che abbiano comportato una variazione della volumetria originaria e/o una variazione dei prospetti originari. Inoltre, la relazione del professionista di cui sopra dovrà riportare tempi e procedure tecniche - amministrative (autorizzazioni, concessioni, licenze, vincoli gravanti ecc.) necessari per la realizzazione degli interventi previsti
- 10) Quando gli investimenti proposti da una impresa riguardano anche interventi sui servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ristorante, ecc.), il soggetto proponente deve dimostrare di possedere il relativo codice Ateco di attività secondario riferito al servizio oltre al codice Ateco dell'attività principale. Dovrà, inoltre, fornire le autorizzazioni/comunicazioni/segnalazioni necessarie allo svolgimento sia dell'attività principale e sia delle eventuali attività secondarie.
- 11) La "sala ricevimenti" è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all'interno della struttura stessa e l'attività deve essere gestita direttamente dall'impresa che gestisce la medesima struttura turistico ricettiva.
- 12) Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
- 13) Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All'atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un'analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
- 14) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.
- 15) Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
- 16) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei precedenti commi 5, 6 e 7), sono agevolabili se presentati da imprese che sono già operanti nel settore turistico alberghiero e che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla sede operativa dove, alla data di presentazione della domanda, già svolgono l'attività turistico ricettiva. Si evidenzia inoltre che l'impresa alla data di presentazione della domanda, dovrà



dimostrare di aver svolto l'attività turistico alberghiera, nella stessa sede, da almeno 6 mesi presentando idonea documentazione probatoria (registri iva vendite e/o registro dei corrispettivi, ecc.);

- 17) L'acquisto di un immobile è ammissibile nell'ambito di un progetto di investimento organico e funzionale (vedi precedente comma 14) ed, inoltre, il progetto deve rispettare i criteri e gli obiettivi previsti dal presente Avviso anche con riferimento a quanto indicato al precedente comma 3. Non è ammissibile l'acquisto di immobili che siano stati oggetto di agevolazione nei dieci anni precedenti come stabilito dall'articolo 18, comma 1 lettera c) del D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- 18) Gli investimenti di cui al comma 6 (subentro), sono agevolabili se l'impresa proponente fornisce documentazione (copia autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività, copia dei registri iva vendite e/o corrispettivi, ecc.) utile a verificare che l'impresa cedente abbia svolto l'attività turistico alberghiera nella sede oggetto di agevolazione per almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
- 19) Le domande di agevolazioni relative agli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 devono riguardare un programma di investimento organico e funzionale relativo ad un'unica struttura turistico alberghiera (dotata, cioè, di un'unica autorizzazione/comunicazione/segnalazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività ricettiva).
- 20) Gli investimenti di cui alla lettera a) del comma 1 (ad eccezione dei casi indicati nei precedenti comma 5, 6, 7 e 16), sono agevolabili se presentati da imprese che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi del presente Avviso, riferito alla realizzazione di una struttura ricettiva in ampliamento alla struttura turistico alberghiera principale, in corso di completamento in un immobile di pregio storico - architettonico come da definizione riportata al precedente comma 9 (per la quale sono state, quindi, già ottenute tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione delle opere murarie). Si precisa che l'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente attraverso il recupero di immobile esistente. La struttura principale dovrà essere completata, resa operativa e funzionante dal punto di vista turistico ricettivo (autorizzazione esercizio attività ricettiva e documentazione probatoria su operatività) entro 12 mesi dalla presentazione della domanda ai sensi del Titolo II capo 6, pena la revoca delle agevolazioni. Resta inteso che l'impresa proponente deve gestire direttamente sia la struttura alberghiera principale e sia la relativa struttura ricettiva in ampliamento.
- 21) Con riferimento all'attività economica ricettiva di "case ed appartamenti per vacanze", prevista dal codice ateco 55.20.51 "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence", sono ammissibili interventi ricompresi esclusivamente nelle fattispecie disciplinate dal precedente comma 1 lettera d) e lettera e).
- 22) Con riferimento ad interventi di recupero destinati alla realizzazione di "strutture ricettive", disciplinate dal precedente comma 1 lettera h), sono ammissibili esclusivamente nella forma della ricettività alberghiera ai sensi dell'art. 3 della legge 11/99, con esclusione delle strutture extralberghiere.

Art. 4 "Spese ammissibili"

- 1) Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 36 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 36 del Regolamento:

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
 - b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;
 - d. Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5%



delle spese di cui alla lett. b) del precedente comma 1.

4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

- 2) Con riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 del Regolamento, valgono le seguenti specifiche:

- Opere murarie e assimilabili: immobili [magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest'ultima nel limite di mq. 100 - relativi impianti generali (impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto, impianto tv, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi];
- Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti.

- 3) Con riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 36 del Regolamento:

- sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa e devono essere utilizzati in via esclusiva per l'esercizio dell'attività di impresa. A tal proposito, si ritengono ammissibili unicamente le autovetture con le seguenti limitazioni: *"veicoli destinati al trasporto di persone, aventi nove posti, compreso quello del conducente"*, utilizzate per il servizio "navetta" per il trasporto ed a servizio esclusivo degli ospiti delle strutture ricettive.

- 4) Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

- 5) L'IIVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IIVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IIVA, l'IIVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

- 6) Con riferimento al comma 2 dell'art. 36 del Regolamento, si evidenzia che non è ammissibile l'acquisto dell'immobile oltre che dai parenti anche dagli affini entro il 3° dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci. A tal proposito, è ammissibile l'acquisto del solo immobile (involucro edilizio) al netto a titolo esemplificativo delle spese notarili, di avviamento e delle spese di attrezzature ed arredi usati.

- 7) Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

- 8) Non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di impresa quali ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e tablet.

- 9) Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie, utensili per cucina.

- 10) Non sono ammissibili le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano".

Nel caso in cui lo stesso fornitore fatturi sia le opere di ristrutturazione e sia attrezzature ed arredi, deve essere fornita perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante che tutte le forniture sono avvenute a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, non ci sono state operazioni intermedie che hanno generato aumento del prezzo rispetto al valore di mercato, non ci sono state rifatturazioni intermedie e tutti i beni sono stati venduti allo stato "nuovi di fabbrica". La suddetta perizia dovrà essere fornita anche nel caso di fornitura da parte di "parti correlate".



- 11) Con riferimento alle superfici dell'immobile destinate ad uffici è ritenuta congrua una superficie pari a 25 mq per impiegato, per operaio specializzato che necessita di una postazione lavorativa fissa e per il titolare o il socio lavoratore. Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazione finale, nel caso dell'alloggio del custode l'assunzione di un addetto con tale qualifica. Si evidenzia che la figura del custode non può coincidere con quella del titolare o dei soci dell'impresa e dei relativi coniugi, ma deve essere esterno all'impresa stessa e senza legami di parentela e affinità (entro il terzo grado) con il titolare stesso o con i soci dell'impresa.
- 12) Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività d'impresa. L'acquisto o la costruzione di locali ad uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività oggetto di agevolazione. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte inerente l'investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata con la quale si ripartisca l'investimento previsto sui diversi codici Ateco indicandone anche il criterio oggettivo di ripartizione.
- 13) Con riferimento alle strutture ricettive di bed & breakfast non sono ammissibili le eventuali spese relative alla realizzazione, ristrutturazione e arredo del locale adibito a dimora del titolare.
- 14) L'impresa beneficiaria deve dimostrare di avere la piena disponibilità dell'immobile dove svolge l'attività, nonché deve avere la piena disponibilità di tutti i beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa stessa. Nel caso in cui l'impresa operi in una porzione di immobile, sarà necessario fornire la documentazione probatoria attestante la separazione fisica (ad esempio layout del tecnico, rilievo fotografico, etc.), rispetto alle altre porzioni di immobile ove svolgono l'attività altre imprese.
- 15) Ciascuna spesa deve essere supportata da un documento giuridicamente vincolante, come ad esempio un ordine di acquisto o un preventivo controfirmato per accettazione, che conformemente alle disposizioni del presente Avviso deve riportare data successiva alla data di presentazione della domanda (data attestata nell'allegato D).
- 16) Non si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione o pura manutenzione effettuati su cespiti già esistenti alla data di presentazione della domanda.
- 17) Con riferimento all'acquisto dell'immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l'acquisto da parenti e affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci". L'acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato. Non sono ammissibili alle agevolazioni "gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice".

Si precisa che, in caso di acquisto/realizzazione di immobile per trasferimento sede (o per apertura di una nuova unità locale che andrà ad aggiungersi a quella preesistente), occorre fornire copia registrata del titolo di disponibilità della vecchia sede operativa. Laddove la vecchia sede sia di proprietà, occorre fornire anche:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) che attesti che la destinazione della vecchia sede sarà mantenuta per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) riportante una descrizione del ciclo produttivo dell'impresa evidenziando, nel dettaglio, l'utilizzo della vecchia sede.

Qualora la vecchia sede sia di proprietà ma non verrà reimpiegata all'interno del ciclo produttivo dell'impresa e/o non verrà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, occorrerà fornire una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo (Geom., Arch. o Ing.), all'interno della quale lo stesso tecnico deve riportare il valore del vecchio immobile ed il valore del suolo su cui il vecchio immobile insiste. Il tutto, al fine di ammettere il costo per l'acquisto/costruzione della nuova unità immobiliare al netto del valore del vecchio immobile;

- 18) Con riferimento all'effetto di incentivazione si evidenzia che: ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per "avvio dei lavori" si intende: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito."

Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.



A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione;
- Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/appalto;
- Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra);
- Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.

- 19) Relativamente alla "fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile", tenuto conto che l'energia prodotta con l'impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale attestante:

- che il piano di investimenti organico e funzionale, presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del Titolo II capo 3, prevede anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico e che il costo previsto è congruo;
- il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco in kW);
- l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh per lo svolgimento dell'attività di impresa, insieme all'eventuale presenza in loco di altri impianti di produzione di energia sia da fonte rinnovabile, sia da fonte tradizionale e alle relative caratteristiche (tipologia, potenza massima di picco, energia prodotta a regime nell'anno trascorso);
- il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento indicato in kWh;

A supporto della Perizia Giurata si richiede di allegare tutte le bollette relative all'anno antecedente l'installazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, da cui viene desunto da parte del perito il consumo riferito all'utenza di cui trattasi;

- 20) Non sono ammissibili le spese di acquisto/costruzione/ristrutturazione di aree di immobili non funzionali e non utilizzate dall'impresa per l'esercizio dell'attività ammissibile oggetto di richiesta di agevolazioni.

- 21) L'impresa potrà realizzare interventi in opere murarie relative a nuova costruzione (comma 1 lettera b dell'art. 36 del Regolamento), esclusivamente nell'ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di "interventi di ristrutturazione edilizia" in conformità con la lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. In tali casi, si dovrà fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui il legale rappresentante dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.

- 22) Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 3, occorre presentare anche:

- titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;
- certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
- perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attesti:
 - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.

- 23) Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, previste dalla lettera h), comma 1 dell'art. 3, si intende ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.e i. nonché di cui all'art. 10 comma 1 lett. C del medesimo DPR, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m. e i. (cd. Piano Casa).

Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest'ultima connessi.



Art. 5 "Forma e intensità delle agevolazioni"

- 1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 58 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 58 del Regolamento:

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato.
3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. In sede di prima applicazione, lo spread sarà indicato nell'Avviso di cui all'art. 6, comma 3. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo di cui al comma 2 comprende l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature e licenze, e di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento della struttura.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati all'ampliamento, alla ristrutturazione, e all'ammodernamento della struttura;
 - b. cinque anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di 4.000.000 euro per le medie imprese e di 2.000.000 euro per le piccole imprese.
8. Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 800.000 per le medie imprese ed euro 400.000 per le piccole imprese.
9. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l'importo massimo del contributo di cui al comma 8, è elevato rispettivamente a euro 900.000 e a euro 500.000.

- 2) Il calcolo del contributo sul montante degli interessi di cui all'articolo 58, comma 2, verrà determinato in fase di verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, confrontando i parametri stabiliti nella delibera di finanziamento con i parametri indicati nell'Avviso pubblico, mentre nella fase di verifica finale della rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 38, comma 7, verranno presi in considerazione i dati del contratto di finanziamento.
- 3) Le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 5% dell'importo dell'investimento per le piccole imprese ed al 2,50% dell'investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 100.000,00. Alla data di invio telematica della domanda da parte del Soggetto Finanziatore, le imprese devono già possedere il rating di legalità o avere inoltrato apposita richiesta all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
- 4) L'importo del finanziamento può essere superiore ai parametri utilizzati per il calcolo del contributo e cioè, € 2.000.000 per le piccole imprese e di € 4.000.000,00 per le medie imprese, nel caso in cui il programma di investimento ritenuto organico e funzionale risulti essere di importo superiore ai suddetti limiti.
- 5) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.
- 6) Le imprese che realizzano interventi in opere murarie necessari al recupero di immobili esistenti e non utilizzati (come definiti al comma 23 del precedente art. 4), ove acquisibili e restaurabili, beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta del 10%. Tale 10% di ulteriore sovvenzione sarà calcolato



esclusivamente con riferimento alle spese necessarie all'eventuale acquisto e al recupero dei predetti immobili, così come definiti al comma 23 del precedente art. 4.

- 7) La sovvenzione complessiva [ESL sovvenzione Titolo II + eventuale ESL aiuto di cui al finanziamento del rischio (aiuto in forma di garanzia, di prestito, di equity, etc.) + eventuale sovvenzione rating + eventuale premialità recupero immobili], calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per le medie imprese e il 45% per le piccole imprese. Nel caso in cui venga superata la suddetta intensità, si procederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione del Titolo II al fine di rientrare complessivamente nel limite previsto dalla carta Aiuto di Stato SA.46199 (2016/N) – Italia [approvata dalla Commissione Europea il 23.9.2016 C(2016) 5938].

Art. 6 "Risorse disponibili"

- 1) Al presente Avviso sono destinati 15 milioni di euro a valere sul FSC 2007 – 2013, e assegnati all'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale".
- 2) Dette risorse possono essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal P.O. Puglia 2014 – 2020 – Asse prioritario III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) Azione 3.3, adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1498 del 17/07/2014.
- 3) L'Avviso persegue il raggiungimento dell'obiettivo specifico 3c) – "Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali" a cui concorre attraverso l'Azione 3.3 – "Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche." – (RA 3.3 dell'Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento degli indicatori di output CO01 "Numero di imprese che ricevono un sostegno" e CO02 "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni".
L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nel documento denominato "Nota metodologia per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR", POS C.3-Allegato 1 al Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020.

Art. 7 "Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi"

- 1) I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".
- 2) Il Soggetto Finanziatore e i Confidi accreditati (la cui procedura di accreditamento è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it) si obbligano ad esporre presso tutte le loro sedi/filiali presenti sull'intero territorio regionale il materiale informativo e pubblicitario (es. manifesti, locandine, totem) fornito dalla Regione Puglia, relativi al regime di aiuto di cui al presente Avviso.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi, al fine di censire telematicamente la domanda di aiuti nella piattaforma telematica (con contestuale generazione del codice pratica), deve procedere obbligatoriamente alla compilazione di tutte le informazioni previste per la generazione della domanda di agevolazione (Allegato C), come da modulo di domanda allegato al presente Avviso. Tale allegato generato telematicamente, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente.
- 4) Il Soggetto Finanziatore inserisce nella procedura telematica l'attestazione della presentazione domanda (Allegato D) sottoscritta con firma digitale;
- 5) La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un documento giuridicamente vincolante con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile (vedi precedente art. 4 comma 18).
- 6) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.
- 7) Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria, sia in fase di verifica preliminare e sia in fase di verifica finale della rendicontazione della spesa, si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, (visualizzabili e da trasmettere tramite upload sul "cruscotto impresa"), Puglia Sviluppo S.p.A. assegna un termine, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile. Sarà effettuata non più di una richiesta di integrazioni documentali per ciascuna fase di verifica istruttoria. A maggior chiarimento, non si considerano richieste di integrazioni:
 - Sollecito per documentazione richiesta e non inoltrata dall'impresa;
 - Chiarimenti e/o integrazioni necessari, rispetto alla documentazione integrativa fornita;



- Integrazioni richieste, a seguito di variazioni al progetto di investimento presentate dal Soggetto proponente.
- 8) A seguito di presentazione della domanda presso un Soggetto Finanziatore accreditato, ottenuto il codice pratica, il Soggetto Proponente si deve **obbligatoriamente registrare** al portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, eseguire la procedura di attivazione profilo e, successivamente, accreditarsi per la specifica pratica. Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie, eventualmente richiesta da Puglia Sviluppo SPA, come indicato nel precedente comma 7.

Art. 8 "modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione"

- 1) Le modalità di ammissione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 38 del Regolamento, che di seguito si riporta.

Art. 38 del Regolamento:

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore, direttamente o per il tramite di un Confidi.
2. Il Soggetto Finanziatore notifica a mezzo PEC alla Regione di aver ricevuto la domanda di agevolazioni da parte del Soggetto proponente.
3. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro telematico della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Capo e solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento bancario, appositamente finalizzato allo strumento agevolativo.
4. La Regione, ricevuta la domanda di cui al comma 3, procede nel rispetto dell'ordine cronologico ad una verifica preliminare dei requisiti del Soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità del codice Ateco e delle spese presentate nel progetto di investimenti nell'ambito delle rispettive macrocategorie. Inoltre, effettua una valutazione economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.
5. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunica al proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito della verifica preliminare di cui al comma 4.
6. L'impresa ritenuta ammissibile, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
 - a. il contratto di finanziamento;
 - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
 - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
 - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

Gli Avvisi di cui all'art. 6, comma 3 stabiliscono l'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo.

7. La Regione, ricevuta la richiesta di erogazione del contributo con tutta la documentazione a corredo, a seguito di completamento degli investimenti da parte dell'impresa, procede all'istruttoria tecnica, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa. L'attività istruttoria si conclude con l'elaborazione di una relazione.
8. Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art. 6 comma 8 del Regolamento, perché possa effettuare le proprie valutazioni.
9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all'ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all'eventuale Confidi.

- 2) Con riferimento all'erogazione delle agevolazioni l'art. 59 comma 2 prevede che:
La Regione, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto impianti di cui al precedente articolo 58, comma 3, attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione e di quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo.
- 3) La richiesta di erogazione del contributo deve essere effettuata telematicamente sul "**Cruscotto impresa**" presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, ove si accede a seguito di accreditamento (art. 7 comma 8), entro due mesi dal completamento degli investimenti (data ultima fattura), a prescindere se abbia o meno ricevuto dalla Regione la determina di concessione provvisoria.
- 4) Le relazioni di cui al comma 8 dell'art. 38 del Regolamento, sono trasmesse al Comitato periodicamente almeno con cadenza semestrale.



Art. 9 "Contributo finanziario"

- 1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 15, comma 10, del Regolamento.

Art. 10 "Motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento"

- 1) Sono considerati motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
 - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.
- 2) Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati nel presente bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Art. 11 "Criteri di selezione"

- 1) Le domande di agevolazione saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di selezione:
 - criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
 - criteri di ammissibilità sostanziale:
 - ✓ coerenza con lo specifico strumento dell'Asse III "Competitività delle Piccole e Medie Imprese", obiettivo specifico 3c (consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali) e con il presente Avviso;
 - ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - criteri di valutazione:
 - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve tendere almeno ad una delle seguenti fattispecie:
 - promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del risparmio e della tutela delle risorse idriche;
 - riduzione di emissioni di CO₂, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 12 "Verifica preliminare a seguito di invio telematico della domanda"

- 1) Come disciplinato dall'articolo 38, comma 3, del Regolamento, l'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento. La concessione del finanziamento bancario sarà considerata nella valutazione di cui al comma 4, dell'articolo 38, del Regolamento, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.
- 2) Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 6 mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'impresa proponente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura. Nel caso in cui l'impresa presenti in prima istanza la domanda presso un Confidi accreditato, la data di decadenza sarà adeguata dalla piattaforma software per garantire comunque al Soggetto Finanziatore **4 mesi** di tempo a decorrere dal primo trasferimento della pratica dal Confidi. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della pratica dal Confidi al Soggetto Finanziatore, la domanda decade ai 6 mesi dalla data di creazione della pratica.
- 3) Il Soggetto Finanziatore o il Confidi dovrà procedere al caricamento di tutta la documentazione a corredo della domanda mediante upload su www.sistema.puglia.it. In particolare, deve essere allegata alla domanda telematica la seguente documentazione:
 - Allegato A (business plan numerico);
 - Allegato B (business plan descrittivo) con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa;
 - Allegato C (domanda dell'impresa) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
 - Allegato D firmato digitalmente dal Soggetto Finanziatore;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la dimensione dell'impresa;
 - atto costitutivo e statuto (se ricorre il caso);



- preventivi e computo metrico (per le opere murarie);
 - documentazione attestante l'avvio dell'iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.) corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o, se non ancora avviato, fornire relazione di un tecnico abilitato ove si descrive l'iter amministrativo da adottare per la realizzazione delle opere murarie oggetto di richiesta di agevolazioni. Nel caso di edilizia libera, invece, fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante che per le opere murarie previste non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
 - titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Per gli investimenti degli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.20), e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale deve essere fornito il relativo titolo di disponibilità (concessione demaniale) che deve presentare una durata almeno pari a n. 3 anni dalla data di completamento degli investimenti).
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la valutazione del suolo separata dal valore dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile).
 - nell'ambito delle iniziative disciplinate dal precedente art. 3 comma 1 lettera h) ed, in particolare, per opere di nuova costruzione a seguito di "interventi di ristrutturazione edilizia" in conformità con la lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, fornire una relazione dettagliata, corredata da documentazione probatoria, con cui l'impresa dimostri che l'assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell'iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo.
 - nei casi di interventi di recupero e di riqualificazione di immobili esistenti e non utilizzati, per le fattispecie previste dall'art. 3 comma 1 lettera h), fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che l'immobile possieda i requisiti previsti dal comma 23 dell'art. 4 dell'Avviso, con allegato idoneo rilievo fotografico. La suindicata dichiarazione del tecnico, deve essere depositata presso il Comune e l'impresa deve fornire dimostrazione di avvenuta consegna e protocollazione della stessa.
 - Per gli investimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'art. 3, occorre presentare anche:
 - ✓ titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;
 - ✓ certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inizio lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014).
 - ✓ perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in possesso di requisiti di terzietà che attesti:
 - la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto;
 - la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori già realizzati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con indicazione dei punti di ripresa fotografica.
- 4) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la domanda inviata telematicamente dal Soggetto Finanziatore corredata della documentazione indicata al precedente comma, procede ad effettuare la verifica preliminare prevista dall'articolo 38, comma 4, del Regolamento.
- 5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.
- 6) Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13 "Documentazione a corredo della domanda di erogazione del contributo"

- 1) Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Regolamento, l'impresa, anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa), inoltra telematicamente a Puglia Sviluppo S.p.A. la richiesta di erogazione con tutta la documentazione a corredo. A tal fine, l'impresa si deve obbligatoriamente registrare al portale www.sistema.puglia.it ed eseguire la procedura di accreditamento denominata **[Accreditamento Imprese]** attiva nella pagina del bando (come previsto dal precedente articolo 7



comma 8). Una volta accreditata l'impresa potrà operare sulla propria pratica ed effettuare l'upload di tutta la documentazione utile al completamento delle verifiche istruttorie.

- 2) A corredo della richiesta di erogazione, è necessario nella sezione "Richiesta di Erogazione del contributo" nel "**Cruscotto impresa**", presente nel portale raggiungibile nella pagina dedicata all'Avviso presente su www.sistema.puglia.it, compilare i campi previsti e caricare mediante upload la documentazione presente in originale presso la sede legale, riportata nel box che segue, che verrà trasmessa con firma digitale:

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione:

- a. Richiesta di erogazione del contributo;
- b. il contratto di finanziamento;
- c. Titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della vecchia sede (in caso di acquisto o di realizzazione immobile);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio su presenza rapporti di parentela, art. 2359 c.c., agevolazione dell'immobile (nel caso di acquisto di immobile) e/o software (nel caso di acquisto dello stesso);
- e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla funzionalità dei mezzi mobili e sull'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività di impresa;
- a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile che autorizza il soggetto proponente ad effettuare le opere murarie previste nel progetto;
- b. layout, redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo, della sede dove verrà svolta l'attività (con indicazione della destinazione delle varie aree e dei metri quadri);
- c. Documentazione attestante la destinazione d'uso/certificato di agibilità;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che attesti la mancanza di autorizzazioni;
- e. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa attestazione della banca riportante l'avvenuto accredito del mutuo;
- f. copia dei titoli di spesa e nel caso di fatturazione elettronica si dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale.
- g. documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei titoli di spesa (copie assegni, RIBA, contabili bonifico corredati da contabili bancarie ed estratti conto bancari oliste movimenti firmate e timbrate dalla banca intestati al Soggetto proponente);
- h. libro cespiti riportante la registrazione dei cespiti previsti nel progetto rendicontato e per ciascun cespite deve essere attribuita una codifica riferita alla misura agevolativa (codice pratica + Azione 3.3b), che ne consenta una chiara identificazione;
- a. Nel caso di opere murarie dovrà essere prodotta la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (la dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice) attestante la conformità alle autorizzazioni ottenute (indicando estremi delle stesse), il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso nonché la natura dei lavori eseguiti e la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti;
- b. Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (modulo scaricabile dall'area modulistica) firmate e timbrate sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN);
- c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) di conformità delle copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento ai documenti originali (da scaricare area modulistica);
- d. Dichiarazione (DSAN) sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 11 comma 4 del Regolamento n.17 del 30/09/2014 (da scaricare area modulistica).

- 3) Alla data di richiesta di erogazione del contributo l'impresa, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alle nuove strutture turistico alberghiere.
- 4) Al fine di contribuire alla massima informazione, l'impresa dovrà far realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica, di dimensioni adeguate, da collocare ove possibile sui beni oggetto di investimento contenenti il "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" e la dicitura: "Operazione cofinanziata dall'Unione europea - P.O. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Asse prioritario III - obiettivo specifico 3c Azione 3.3". Per le opere murarie deve essere apposta una targa di dimensioni almeno formato A4 all'interno ed all'esterno del locale con l'elenco di tutte opere realizzate.
- 5) Tutti i pagamenti (con assegni, RIBA, bonifici, cambiali) dei titoli di spesa devono transitare su un conto corrente intestato al Soggetto proponente.
- 6) Per investimenti di particolare complessità ed entità potrà essere richiesta una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante la congruità dei costi e la funzionalità di tutte le spese



previste nel piano degli investimenti proposto alle agevolazioni, con in allegato la documentazione da cui si evinca il criterio utilizzato per la verifica di congruità dei costi (ad es. preventivi di altri fornitori per beni aventi caratteristiche simili).

- 7) I titoli di spesa comprensivi di IVA (se ricorre) devono risultare interamente saldati, pertanto, in presenza di documentazione attestante il parziale pagamento del titolo di spesa, lo stesso verrà considerato inammissibile;
- 8) Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la Richiesta di Erogazione trasmessa telematicamente dal soggetto accreditato/soggetto finanziatore corredata della documentazione indicata al comma n. 2, procede ad effettuare l'istruttoria tecnica come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento;
- 9) Alla data di richiesta di erogazione del contributo l'impresa, oltre ad aver concluso l'investimento, deve dimostrare il pieno funzionamento dell'attività con particolare riferimento alla nuova unità produttiva oggetto di agevolazione, fornendo la relativa documentazione (a titolo esemplificativo autorizzazioni/comunicazione necessarie all'esercizio dell'attività, agibilità, documentazione fotografica, etc.).
- 10) I soggetti beneficiari rimangono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto all'art. 9 lett. c del Regolamento, pena la revoca delle agevolazioni.
- 11) Con riferimento agli investimenti riguardanti immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale, si riporta il comma 683 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, (...), le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."
- 12) È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14 "Richiesta di cambio Soggetto Finanziatore"

- 1) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell'invio telematico della domanda, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dall'impresa proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. direttamente sulla procedura telematica con apposita comunicazione prodotta sul sito www.sistema.puglia.it e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell'ultimo Soggetto Finanziatore. Dalla data di autorizzazione del cambio del SF da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., decorrono nuovamente i 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente, pena la decadenza della domanda di aiuto dell'impresa e la eliminazione della posizione telematica dalla procedura.

Art. 15 "Variazioni al programma approvato"

- 1) Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
- 2) Non sono considerate modifiche e variazioni:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
 - con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
- 3) Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto indicato nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 16 "Revoca dei contributi"



- 1) La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità dell'investimento ammesso ai contributi.
- 2) Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
 - a) per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b) sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista. Le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 3, comma 15. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - d) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - e) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - f) non sia stata osservata la "clausola sociale" prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - g) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento (per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti) e per gli stabilimenti balneari e per gli investimenti realizzati in immobili ove il titolo di disponibilità sia rappresentato da una concessione demaniale gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento (data dell'ultimo titolo di spesa);
 - h) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;
 - i) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 3) Si procederà, inoltre, alla revoca delle agevolazioni se:
 - a) l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione;
 - b) l'impresa non fornisca entro i termini indicati al precedente art. 7 comma 7, tutta la documentazione richiesta necessaria al completamento delle procedure istruttorie.
- 4) In caso di motivata necessità determinata dalla tipologia di investimenti previsti, sarà possibile accordare eventuale proroga del termine di cui alla lettera a) del precedente comma.
- 5) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.
- 6) L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e i) del comma 2.

Art. 17 "Subentro nella titolarità delle agevolazioni"

- 1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l'autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo 6, del soggetto cedente.



- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare una delle operazioni straordinarie su indicate, che determina la variazione del Soggetto proponente e/o beneficiario delle agevolazioni, è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 18 "Affitto di azienda o di ramo di azienda"

- 1) Nel caso in cui un'impresa, che ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi del presente Avviso per un programma di investimenti che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di una propria unità produttiva, abbia intenzione di cedere ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, rispettivamente, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale determina di concessione.
- Tale operazione, nel caso di fitto di ramo di azienda, può essere consentita per ogni impresa per un solo ramo di azienda per tutte le attività economiche ammissibili dal presente Avviso. Questa limitazione non si applica alle imprese che svolgono una attività ricettiva alberghiera ai sensi dell'art. 3 della legge 11/99 e alle imprese che gestiscono stabilimenti balneari.
- 2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata di autorizzazione alla cessione dell'azienda con contratto di affitto, sottoforma di atto notorio, Puglia Sviluppo S.p.A e nella stessa deve indicare le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione e su ogni altro elemento utile alla valutazione, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto proponente deve dichiarare che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore.
- 3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo 6, del soggetto cedente.
- 4) L'impresa che procede, senza autorizzazione preventiva, a perfezionare l'operazione di cessione in affitto su indicate è soggetta alla revoca delle agevolazioni o se non ancora ottenute, la domanda di aiuti è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

Art. 19 "Cessione del credito"

- 1) È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla REGIONE per la conseguente presa d'atto; in attesa della citata presa d'atto e della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

Art. 20- Trattamento dei dati personali

- 1) Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27/04/2016, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di Puglia Sviluppo S.p.A., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse alla disamina della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di Puglia Sviluppo, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.
- 2) Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, sul sito istituzionale della Regione Puglia – sezione Amministrazione Trasparente e sul portale del POR Puglia 2014-2020 in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria (Reg. UE 1303/2013), nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).
- 3) Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari.



- 4) Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro ,
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

PEC: aiutipmiturismo.regione@pec.rupar.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it .

IL PRESENTE ALLEGATO
COMPOSTO DA 17 FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. Gianna Elisa Berlingieri)

